

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NELLE SOCIETA' COOPERATIVE

Cos'è la liquidazione coatta amministrativa come da quadro 0

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura alternativa rispetto al fallimento, che, da un lato, determina la liquidazione dei beni dell'imprenditore al fine della soddisfazione dei creditori, nel rispetto del principio della par conditio creditorum, e, dall'altro, si caratterizza per la finalità pubblicistica, poiché ad essere tutelato, anche prima dell'interesse della classe creditoria, è l'interesse pubblico legato alla natura o all'attività dell'impresa.

Tale procedura è riservata, infatti, a particolari categorie di enti, aziende o società, come quelle assoggettate a controllo pubblico o chiamate a gestire ingenti mezzi finanziari affidati dalla collettività, la cui insolvenza o crisi economica-finanziaria potrebbero compromettere l'interesse stesso dello Stato ad una sana economia.

1

I presupposti

La liquidazione coatta amministrativa si fonda su presupposti soggettivi e oggettivi specificamente determinati dalla legge (v. quadro 1):

Presupposti soggettivi

Per quanto concerne i presupposti soggettivi, la procedura trova applicazione nei confronti di quelle imprese individuate dalle leggi speciali, aventi quale comune denominatore il fatto di esercitare un'attività di rilevanza pubblicistica o di operare in settori assoggettati a controllo pubblico o di gestire mezzi finanziari affidati da una grande quantità di soggetti come da quadro 2.

Presupposti oggettivi

In ordine, invece, ai presupposti oggettivi, la procedura di liquidazione può essere aperta per la presenza di gravi irregolarità nella gestione o nell'amministrazione, per violazioni gravi o reiterate di norme di legge o regolamentari o di disposizioni dettate nel pubblico interesse, per la non conformità

dell'attività esercitata rispetto al fine istituzionale o all'interesse generale, nonché, analogamente al fallimento, per lo stato d'insolvenza come da quadro 3.

A tal proposito, al fine di disciplinare i rapporti tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa, per le imprese soggette ad entrambe le procedure, l'art. 196 L.F. si è preoccupato di regolare il concorso tra le stesse, stabilendo che *"la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento"*.

Organi della liquidazione

In conseguenza del fatto che il fine primario è la tutela di un interesse pubblico, la gestione della procedura, a differenza di quanto avviene per il fallimento, è attribuita a un'autorità amministrativa, la quale, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di assoggettabilità alla liquidazione coatta, ha il potere di emettere il provvedimento di liquidazione e di svolgere funzioni di vigilanza sull'intera procedura.

Gli altri organi della procedura, nominati dalla stessa autorità amministrativa con il provvedimento che ordina la liquidazione, sono il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza (ex art. 198 L.F.) come da quadro 4.

2

Il commissario liquidatore

Il commissario liquidatore è l'organo preposto all'esecuzione della procedura e ha il compito di provvedere materialmente alla liquidazione dell'impresa, secondo le direttive impartite dall'autorità che vigila sulla stessa e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. Egli è tenuto a compiere tutte le operazioni della liquidazione, a prendere in consegna i beni compresi nella stessa, le scritture contabili e gli altri documenti d'impresa, a formare l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni (ex art. 204 L.F.) come da quadro 5.

Inoltre, secondo l'art. 205 L.F., l'imprenditore o gli amministratori, se l'impresa è una società o una persona giuridica, devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio; il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza (v. sempre quadro 5).

Tra i poteri del commissario rientra anche l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla stessa (art. 206 L.F.).

In sostanza, il commissario liquidatore ha gli stessi poteri e svolge le medesime funzioni del curatore nel fallimento ed è anch'egli un pubblico ufficiale.

Ex art. 198, 2 comma, L.F., qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati, altresì, tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Il comitato di sorveglianza

Il comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, ha funzioni consultive e di controllo, analoghe a quelle del comitato dei creditori nel fallimento come da quadro 6:

L'art. 198 L.F. dispone che nella liquidazione delle cooperative, la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa.

Il provvedimento di liquidazione

L'inizio della procedura è rappresentato dal provvedimento dell'autorità amministrativa che pone ufficialmente l'impresa in liquidazione e, contestualmente, nomina il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza come da quadro 7.

Entro 10 giorni, secondo il disposto dell'art. 197 L.F., il provvedimento che ordina la liquidazione viene pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che l'ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale e comunicato per l'iscrizione al registro delle imprese (v. sempre quadro 7).

Se l'adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta spetta sempre all'autorità pubblica amministrativa, l'accertamento dello stato di insolvenza è di competenza, invece, dell'autorità giudiziaria.

Ove l'accertamento sia anteriore al provvedimento che ordina la liquidazione, l'art. 195, comma 1, L.F., stabilisce che "*il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o*

più creditori, ovvero su istanza del commissario giudiziale può dichiarare tale stato con sentenza"

Con la medesima sentenza, inoltre, ovvero con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritiene opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione (art. 195 c.2 L.F.).

L'accertamento effettuato prima dell'apertura della LCA è finalizzato a sollecitare l'autorità di vigilanza cui compete il controllo o l'amministrazione del settore economico in cui opera l'impresa a richiedere al ministero competente l'emissione del decreto di apertura della LCA.

Qualora, invece, l'accertamento sia successivo, l'art. 202 L.F. prevede che il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta lo stato d'insolvenza con sentenza in camera di consiglio, "anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo".

Nel caso contemplato dall'art. 202 c. 1 L.F. si applicano i commi 2,3,4,5,6 dell'art. 195 L.F.

4

Il ricorso è presentato dal commissario liquidatore o su istanza del PM e la sussistenza dello stato di insolvenza deve essere riscontrata con riferimento alla data del provvedimento di liquidazione.

Il commissario liquidatore di una impresa posta in LCA che chiede di dichiarare lo stato di insolvenza dell'impresa, non ha bisogno del ministero di un difensore né deve essere autorizzato dall'autorità governativa.

Anche in tale fase l'impresa deve partecipare in giudizio in persona degli organi amministrativi in carica al momento dell'apertura della LCA, per esercitare il diritto di difesa.

Nel caso in cui la LCA segua un periodo di amministrazione straordinaria speciale o ad altra procedura concorsuale minore, si ritiene che a pena di nullità debbano essere convenuti sia gli organi di tale ultima procedura, sia agli ultimi organi sociali scelti liberamente secondo le norme sociali.

Il tribunale fallimentare sito nel circondario in cui ha sede l'impresa è competente ad accertare lo stato di insolvenza della società e l'eventuale trasferimento della sede principale dell'impresa avvenuto nell'anno antecedente l'accertamento non rileva ai fini della competenza (Art. 195 c.1 L.F.).

Se il tribunale ritiene sussistente lo stato di insolvenza, lo dichiara con sentenza (art. 195 c.1 L.F.).

Essa deve essere, ex art 195 c.4 L.F.:

- Comunicata entro 3 giorni all'autorità competente per la messa in LCA;
- Notificata, affissa e pubblicata nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.
- Se invece il tribunale ritiene che lo stato di insolvenza non sussista, emette decreto motivato di rigetto del ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza (art. 195 c.6 L.F.).

Contro la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza è ammesso reclamo che segue le regole previste per la procedura fallimentare (art. 195 c. 5 e 6 L.F.).

Contro il decreto di rigetto è ammesso reclamo che segue le regole dell'impugnazione del rigetto dell'istanza di fallimento come da quadro 8.

5

Gli effetti della liquidazione

Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa produce, analogamente alla sentenza di fallimento, effetti sia per l'impresa che per i creditori che sui rapporti giuridici preesistenti come da quadro 9.

L'art. 200 L.F. prevede che dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applichino all'impresa alcune delle disposizioni proprie del fallimento; inoltre, se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo come da quadro 10.

Nello specifico, dalla data del provvedimento la società cooperativa è privata dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni nei quali sono ricompresi anche i beni che pervengono alla cooperativa durante il fallimento.

Inoltre, tutti gli atti compiuti dalla cooperativa e i pagamenti eseguiti dopo il provvedimento che ordina la LCA, sono inefficaci rispetto ai creditori, così come sono inefficaci i pagamenti ricevuti dalla cooperativa dopo il provvedimento che ordina la LCA.

Altro effetto conseguente all'avvio della procedura di liquidazione è la perdita della legittimazione processuale nelle controversie, anche in corso, relative ai rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, che viene trasferita in capo al commissario liquidatore.

Analogamente, l'art. 201 dispone che dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applichino con riferimento ai creditori e ai rapporti giuridici preesistenti, le medesime disposizioni previste per il fallimento (titolo II, capo III, sezioni II e IV), nonché l'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F.

La procedura di liquidazione coatta amministrativa

Lo svolgimento della procedura di liquidazione è analogo a quello del fallimento, essendo scandito da una prima fase di accertamento del passivo e da una seconda e una terza fase, relative, rispettivamente, alla liquidazione e alla ripartizione dell'attivo.

Formazione dello stato passivo come da quadro 11

Secondo il disposto dell'art. 209, come modificato dal d. lgs. n. 169/2007, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, e salvo che le leggi speciali stabiliscano un termine diverso, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate accolte o respinte ex art. 207, 2° comma, L.F.

Nello specifico, l'articolo da ultimo menzionato impone al commissario liquidatore di comunicare a ciascun creditore l'entità del credito risultante dalle scritture contabili e dai documenti sociali.

L'attività di verifica dei crediti appartiene alla fase amministrativa della procedura e viene seguita anche d'ufficio dal commissario liquidatore, nel senso che il credito di cui viene accertata l'esistenza può essere rilevato anche in assenza di una specifica domanda del creditore.

Per lo svolgimento di tale attività di accertamento, il commissario deve, innanzitutto, attenersi a quanto emerge dalle scritture contabili, rilevando quanto in esse riportato relativamente ai debiti della cooperativa.

La norma, comunque, consente al commissario di andare oltre le risultanze delle scritture contabili, avendo egli la possibilità di accertare le passività anche dall'esame dei documenti della società, come atti pubblici, scritture e contratti di data certa, fatture commerciali.

Accertata l'esistenza e l'entità del credito, il commissario liquidatore invia a ciascun creditore la raccomandata con ricevuta di ritorno consente la comunicazione delle somme risultanti a suo credito.

La comunicazione ai creditori non è vincolante per la definitiva individuazione della passività, in quanto l'art. 207 L.F. dispone espressamente che essa "*s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni*" che vengono inserite nella comunicazione dell'avvenuto deposito dello stato passivo nella cancelleria del Tribunale.

La fase della verifica dei crediti termina con il deposito in cancelleria del Tribunale dello stato passivo, contenente l'elenco dei creditori ammessi e dei terzi aventi diritto alla restituzione dei beni nel possesso della cooperativa.

Successivamente al deposito, lo stato passivo non può essere né revocato, né modificato e le uniche contestazioni possibili da parte dei creditori o dei terzi possono essere effettuate esclusivamente mediante le opposizioni in sede giudiziale.

Una volta depositato in cancelleria, l'elenco diventa esecutivo. Per le impugnazioni, le domande tardive di crediti e quelle di rivendica e restituzione si applicano gli artt. 98, 99, 101 e 103 relativi al fallimento, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.

7

In particolare, l'elenco dei crediti depositato può essere impugnato dal creditore dissenziente, ai sensi del secondo comma dell'art. 209 cit., che richiama gli artt. 98 e 99, l. fall. e cioè con l'opposizione, l'impugnazione dei crediti ammessi e la revocazione, da proporre al giudice ordinario.

Esecutività dello stato passivo

Nella LCA soltanto dopo il deposito dello stesso si apre la fase giurisdizionale sui diritti dei creditori, nel corso della quale l'operato del commissario liquidatore, relativo al trattamento delle istanze dei creditori e dei terzi, è sottoposto al sindacato del giudice ordinario.

Con il deposito in cancelleria dello stato passivo, dunque, il commissario liquidatore si spoglia dei suoi poteri in ordine alla verifica dei crediti, con effetto preclusivo in ordine a qualunque modifica dell'elenco dei crediti ammessi, spettando questo potere di variazione soltanto al Tribunale competente in sede di giurisdizione.

Liquidazione dell'attivo

Ex art. 210 L.F. il commissario provvede alla liquidazione dell'attivo, avendone tutti i poteri necessari, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione e in ogni caso, previa autorizzazione della stessa e del parere del comitato di sorveglianza, per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco dell'impresa.

Distribuzione delle somme ai creditori come da quadro 12

Una volta compiuta la liquidazione dell'attivo, le somme ricavate vengono quindi distribuite ai creditori, secondo l'ordine stabilito nell'art. 111 L.F.

Il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività, previo il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Secondo quanto disposto dal 3° comma dell'art. 212 L.F., le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite.

La chiusura della liquidazione come da quadro 13

Compiute le ripartizioni parziali e, in ogni caso, prima dell'ultimo riparto ai creditori, secondo quanto disposto dall'art. 213 L.F., il commissario sottopone all'autorità che vigila sulla procedura sia il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione che il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza; l'autorità ne autorizza il deposito in cancelleria.

Il commissario liquidatore è tenuto a comunicare ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità stabilite all'art. 207, 4 comma, L.F., l'avvenuto deposito, mentre l'autorità provvede a darne notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati.

Ove non vengano proposte contestazioni, nei termini di legge, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori sulla base delle disposizioni dell'art. 117 L.F. e, se del caso, degli artt. 2495 e 2496 c.c.

Codice della Crisi e dell'Insolvenza: le nuove modifiche in merito alla gestione della crisi e dell'insolvenza delle società cooperative

Il 1° settembre 2021 entrerà in vigore il nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza che andrà a sostituire integralmente la vigente Legge Fallimentare del'42.

A tal proposito è doveroso analizzare le modifiche apportate dall'art. 381 CCII in merito alla gestione della crisi e dell'insolvenza delle società cooperative e segnatamente:

- 1) La modifica, meramente formale, dell'art. 2545-terdecies c.c. che attualmente dispone l'assoggettamento delle società cooperative che svolgono attività commerciale “anche a liquidazione giudiziale” e non più “anche al fallimento”;
- 2) La modifica, decisamente sostanziale ed innovativa, dell'art. 2545-sexiesdecies, che, nella nuova formulazione, per le ipotesi di crisi o di insolvenza della società, attribuisce al commissario nominato nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa la legittimazione a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi ovvero l'accesso a una delle procedure regolatrici previste dal Codice della Crisi e dell'insolvenza;

OPERATORE: GT